

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
Ufficio federale della sanità pubblica
3003 Berna

Invio per posta elettronica in formato word
Leistungen-
Krankenversicherung@bag.admin.ch
aufsicht-
krankenversicherung@bag.admin.ch
gever@bag.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie e dell'ordinanza sulle prestazioni (autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [AOMS] e contributo ai costi ospedalieri)

Stimato Consigliere federale,
Gentili Signore, egregi Signori,

con scritto 12 giugno u.s. ci avete sottoposto per avviso il progetto di modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie e dell'ordinanza sulle prestazioni (autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [AOMS] e contributo ai costi ospedalieri). Nel ringraziarvi per averci interpellato, vi trasmettiamo di seguito le nostre osservazioni.

Il progetto posto in consultazione prevede che i podologi autorizzati debbano poter fornire le prestazioni di cure mediche dei piedi a titolo indipendente e per conto proprio a pazienti diabetici. Il passaggio al modello della prescrizione avviene mediante l'inclusione dei podologi nell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Parallelamente vengono creati i presupposti per l'assunzione dei costi della pedicure medica nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre). Questa revisione dà inoltre l'occasione di precisare il disciplinamento sul contributo ai costi ospedalieri, in modo tale che questo non sia dovuto né per il giorno di uscita né per i giorni di congedo.

Desideriamo evidenziare che sostanzialmente condividiamo gli obiettivi del nuovo disciplinamento della podologia nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Qui di seguito verranno però illustrate alcune problematiche riscontrate anche dopo aver consultato l'istituto di formazione e l'associazione di categoria di riferimento in quest'ambito.

Per quanto riguarda la cerchia di podologi autorizzati quali fornitori di prestazioni nel quadro dell'AOMS, la condizione di base è il possesso di un titolo di studio di podologo di una scuola specializzata superiore (SSS) o equipollente oppure di un diploma riconosciuto secondo la legge federale sulla formazione professionale. Come ci è stato fatto osservare dall'Unione Podologi della Svizzera Italiana (UPSI) e dal Centro Professionale Sociosanitario di Lugano (CPS), riteniamo doveroso tenere in considerazione anche i podologi che hanno frequentato dei corsi specifici sul piede diabetico dopo aver conseguito il diploma cantonale di podologia. I podologi in possesso di questo diploma attivi attualmente in Ticino (cinquanta in totale), formati al CPS di Lugano in collaborazione con l'UPSI, vantano una lunga esperienza lavorativa nel settore e svolgono in piena autonomia le prestazioni sul piede diabetico. Sarebbe in tal senso iniquo escludere questa categoria di podologi dall'elenco degli operatori sanitari che possono fatturare le loro prestazioni a carico dell'AOMS.

Per quanto concerne invece il progetto di revisione dell'OPre, riteniamo opportuno includere fra i destinatari delle prestazioni anche i pazienti non diabetici potenzialmente suscettibili di sviluppare gravi sequele. Chiediamo inoltre di rivalutare nel suo insieme il numero massimo di sedute assunte dall'assicurazione per anno civile. Al fine di facilitare l'accesso alle cure assicurate, di garantire una miglior presa a carico del paziente e di ridurre nel tempo i costi generati dall'eventuale peggioramento della patologia, sarebbe in tal senso auspicabile che il numero massimo di sedute previste dall'OPre possa venire aumentato di almeno due unità, come proposto dall'UPSI.

Condividiamo per contro l'idea di permettere il proseguimento della pedicure medica dopo la fine di un anno civile, previa una nuova prescrizione medica.


Oltre a ciò, chiediamo di rivedere la formulazione del testo italiano di cui all'art. 11b cpv. 1 lett. a OPre, in quanto non coincide con la versione tedesca e francese e dà origine a delle incomprensioni interpretative.

Accogliamo infine positivamente la proposta di garantire un'applicazione uniforme di tutti i trattamenti ospedalieri, escludendo il giorno di dimissione e i giorni di congedo dal conteggio dei giorni per i quali deve essere riscosso il contributo ai costi di degenza ospedaliera.

Ringraziandovi per l'opportunità di esprimerci in materia, vogliate gradire, Signor Consigliere federale, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

Il Presidente:

Norman Gobbi



PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:



Allegato:

- Formulario compilato.

Copia per conoscenza:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente l'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e il contributo ai costi ospedalieri
Procedura di consultazione

Parere di

Nome / ditta / organizzazione: Cantone Ticino, Consiglio di Stato

Sigla della ditta / dell'organizzazione: TI

Indirizzo: Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona

Persona di contatto: A. Cerutti-Marchesi, Ufficio di sanità

Telefono: 091 814 30 45

E-mail: dss-us@ti.ch

Data: 24.09.2020

Indicazioni importanti:

1. La preghiamo di non modificare la formattazione del modulo e di compilare unicamente i campi di colore grigio.
2. Utilizzare una sola riga per ciascun articolo, capoverso e lettera o per ciascun capitolo del rapporto esplicativo.
3. La invitiamo a inviare il Suo parere **in formato Word** per e-mail entro il **5 ottobre 2020** ai seguenti indirizzi e-mail:
Leistungen-Krankenversicherung@bag.admin.ch; aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch; gever@bag.admin.ch

Grazie per la collaborazione!

**Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente l'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e il contributo ai costi ospedalieri
Procedura di consultazione**

Indice

Osservazioni generali	3
Osservazioni sull'avamprogetto di modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)	4
Osservazioni sull'avamprogetto di modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre)	7
Altri suggerimenti	10

**Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente l'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e il contributo ai costi ospedalieri
Procedura di consultazione**

Osservazioni generali	
Nome/ditta	Osservazione/suggerimento
TI	<p>Mediante la modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) si intende inserire nell'elenco dei fornitori di prestazioni che dispensano cure su prescrizione medica anche i podologi. A tal proposito il Consiglio di Stato condivide sostanzialmente gli obiettivi del nuovo disciplinamento, chiedendo tuttavia alcuni correttivi. Uno di questi concerne in particolare l'inclusione nell'elenco dei fornitori di prestazione ai sensi dell'OAMal anche di una determinata cerchia di podologi attualmente esclusi dalla revisione e che a nostro avviso meritano tutela, come si dirà più nel dettaglio nel commento ai singoli articoli. Altri correttivi che noi proponiamo vertono invece su aspetti inerenti l'assunzione dei costi della pedicure medica nell'OPre, come si vedrà in seguito.</p> <p>Informiamo che ai fini della presente procedura di consultazione abbiamo coinvolto l'Unione Podologi della Svizzera Italiana (UPS) e il Centro Professionale Sociosanitario di Lugano (CPS) per un loro preavviso al riguardo, che abbiamo debitamente tenuto in considerazione per l'allestimento della risposta.</p>

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente l'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e il contributo ai costi ospedalieri
Procedura di consultazione

Osservazioni sull'avamprogetto di modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

Nome/ditta	Art.	Cpv.	Let.	N.	Osservazione/suggerimento	Proposta di modifica (testo proposto)
TI	46				Nessuna osservazione.	
TI	50c		a		<p>I podologi attivi nel Canton Ticino sono suddivisi in AFC in podologia, Diploma SSS di podologo e Diploma cantonale di podologo. Con riferimento al Diploma cantonale di podologo, non contemplato nell'articolo, rendiamo presente che i podologi in possesso di questo diploma attivi attualmente in Ticino hanno frequentato il corso sul piede diabetico organizzato dal CPS di Lugano in collaborazione con l'UPSI, convalidandolo tramite test finale (in totale sono 50). In questo caso, il certificato ottenuto abilita l'esercizio sul paziente a rischio in modo autonomo e viene riconosciuto da alcune assicurazioni complementari. Ne consegue che il settore di competenza dei diplomati cantonali che hanno frequentato il corso sul piede diabetico (di base simile a quello dei possessori del titolo AFC) è caratterizzato da una maggior esperienza lavorativa nella presa a carico del paziente diabetico. Sarebbe in tal senso iniquo escludere questa categoria di podologi nell'elenco di quelli che possono fatturare le loro prestazioni a carico dell'AOMS, dal momento ch'essi svolgono tuttora in piena autonomia delle prestazioni sul piede diabetico.</p> <p>Si chiede pertanto di ammettere nella cerchia dei podologi autorizzati a fornire delle prestazioni di cure podologiche mediche su prescrizione medica e a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitaria (AOMS) anche i podologi che hanno ottenuto il Diploma cantonale di Podologia e hanno frequentato dei corsi specifici sul piede diabetico.</p>	Rendere il diploma cantonale di podologo equipollente, al fine di considerare nell'elenco dei fornitori di prestazioni che dispensano cure previa prescrizione medica anche i podologi che hanno ottenuto il Diploma cantonale di Podologia e hanno frequentato dei corsi specifici sul piede diabetico.

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente l'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e il contributo ai costi ospedalieri
Procedura di consultazione

					Rendiamo presente che questa richiesta è stata formulata anche dalla CDS, che a pagina 4 del proprio formulario di risposta ha chiesto di considerare anche i diplomi cantonali di Vaud, Ginevra e Ticino.	
TI	50c		b		<p>Stando ai preavvisi dell'UPSI e del CPS, attualmente in Ticino non vi sono abbastanza podologi autorizzati per permettere di effettuare la pratica di due anni ai nuovi podologi. Sostanzialmente la disposizione in oggetto è corretta, ma fintanto che in Ticino negli ospedali, nelle cliniche e nelle case per anziani non verrà inserita la figura del podologo nel loro organico, difficilmente i nuovi podologi troveranno dei posti di lavoro atti a garantire lo svolgimento della pratica di due anni necessari per l'autorizzazione.</p> <p>A maggior ragione, si chiede pertanto che la figura del podologo con diploma cantonale di podologia che ha frequentato corsi specifici sul piede diabetico possa venire considerato nel "catalogo" dei fornitori di prestazione AOMS. Infatti ciò permetterebbe in futuro a questa cerchia di podologi (in totale 50 attivi in Ticino) di poter fungere da podologo formatore per i nuovi podologi e permettere lo svolgimento dei due anni di pratica.</p>	
TI	52d				Nessuna osservazione.	
TI	104 (Contributo ai costi di degenza ospedaliera)	1 ^{bis}			Per quanto riguarda le modalità di fatturazione della partecipazione ai costi di vitto e alloggio durante una degenza ospedaliera, stabilita in CHF 15.- al giorno, riteniamo opportuna la precisazione proposta con l'inserimento del nuovo capoverso 1 ^{bis} all'art. 104 OAMal. La lettera a) va nel senso auspicato dalla sentenza del Tribunale amministrativo federale del 23 maggio 2019 di non considerare il giorno di dimissione nel conteggio, assicurando un'applicazione uniforme del dispositivo previsto al cpv. 1 in tutti gli istituti ospedalieri. La lettera	

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente l'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e il contributo ai costi ospedalieri
Procedura di consultazione

					b) invece esclude i giorni di congedo con assenze superiori alle 24 ore codificando una prassi già consolidata da tempo.	
TI	Disposizione transitoria				Accogliamo favorevolmente la disposizione transitoria, allineandoci tuttavia alla proposta della CDS di prolungare la fase transitoria ad almeno 5 anni.	

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente l'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e il contributo ai costi ospedalieri
Procedura di consultazione

Osservazioni sull'avamprogetto di modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre)

Nome/ditta	Art.	Cpv.	Let.	N.	Osservazione/suggerimento	Testo proposto
TI	11b	1	a		<p>Innanzitutto, ci allineiamo al suggerimento proposto dalla CDS secondo cui è superfluo menzionare la dicitura di rischio "elevato" di sindrome del piede diabetico. Difatti le cure di pedicure medica sono riservate alle persone che soffrono di diabete mellito e che sono predisposte al rischio di sviluppare la sindrome del piede diabetico. Per i pazienti diabetici il rischio è già di per sé elevato, ragione per cui si auspica che la dicitura "elevato" venga tralasciata.</p> <p>Oltre a ciò l'articolo, così come viene formulato nella versione italoфона, non è corretto. Lo stesso oltretutto non coincide con la versione tedesca e francese, in quanto nel testo in italiano le "cause" diventano le "conseguenze", ciò che è concettualmente sbagliato. Per le persone affette da diabete mellito, il rischio di sindrome del piede diabetico è dovuto a causa di una polineuropatia, in seguito a un'ulcera diabetica, oppure in seguito a un'amputazione causata da diabete. Si propone pertanto di riformulare il testo dell'articolo così come indicato nel riquadro accanto, garantendo uniformità con la versione tedesca e francese.</p> <p>Condividiamo inoltre la proposta della CDS che suggerisce di estendere ulteriormente il campo di applicazione al gruppo di rischio dei non diabetici, che comunque potenzialmente potrebbero essere soggetti a gravi conseguenze (ad esempio occlusioni arteriose periferiche atte a causare un infarto al miocardio, un ictus o l'amputazione di un piede). Suggeriamo pertanto di estendere la lettera a) della disposizione, includendo anche i pazienti sopraelencati che sono potenzialmente soggetti a sviluppare gravi sequele.</p>	<p>L'assicurazione assume i costi della pedicure medica effettuata previa prescrizione medica dai podologi ai sensi dell'articolo 50c OAMal o dalle organizzazioni di podologia ai sensi dell'articolo 52d OAMal, sempreché le prestazioni siano dispensate a persone affette da diabete mellito con un rischio di sindrome del piede diabetico a causa di una polineuropatia, in seguito a un'ulcera diabetica o in seguito a un'amputazione causata da diabete.</p>

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMa; RS 832.102) e dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente l'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e il contributo ai costi ospedalieri
Procedura di consultazione

TI	11b	1	b	<p>Affinché l'autonomia del podologo a scegliere il trattamento più idoneo alle cure che intende prestare ai pazienti diabetici non venga intaccata, si propongono i seguenti correttivi:</p> <p>1) aggiungere una cifra 5 nel senso indicato nel riquadro accanto, in cui si possa rendere ancora più aperta la disposizione;</p> <p>2) aggiungere il termine "<i>segnatamente</i>" all'inizio della norma, come indicato nella proposta qui accanto.</p> <p>Queste due soluzioni permettono di estendere ulteriormente il campo d'applicazione dell'art. 11b cpv. 1 lett. b. OPre, escludere l'eshaustività delle prestazioni e salvaguardare l'autonomia rivendicata dai podologi.</p> <p>Con riferimento alla cifra 3, si propone di specificare maggiormente che cosa si intende per "mezzi ortopedici ausiliari". Ci chiediamo infatti se tale terminologia include anche la scelta di mezzi ausiliari progettati mediante l'ortoplastia, l'ortonixia e simili.</p>	<p>Cifra 5: qualsiasi altra prestazione che rientri nel contesto della pedicure medica per persone affette da diabete;</p> <p>oppure:</p> <p>si tratti segnatamente delle prestazioni seguenti: [...].</p>
TI	11b	2		<p>Accogliamo positivamente la proposta di effettuare una gradazione dei numeri massimi di seduta, in funzione del rischio di sviluppare la sindrome del piede diabetico. Ciononostante, richiamando anche le esigenze dell'UPSI e del CPS, il numero massimo di sedute per anno civile è da considerarsi insufficiente. Un'attesa, ad esempio, di 3-6 mesi tra un trattamento podologico e l'altro è un rischio troppo elevato per i pazienti diabetici, che di fatto necessitano di cure più frequenti. Al fine di facilitare l'accesso alle cure necessarie, di garantire una miglior presa a carico del paziente e di ridurre nel tempo i costi generati dall'eventuale peggioramento della patologia, si propone pertanto di tenere in considerazione un aumento di almeno due unità del numero di trattamenti, per ogni categoria (persone con diabete mellito senza OAP, almeno 4 sedute; persone con diabete mellito con OAP, almeno 6</p>	<p>Art. 11b cpv. 2 lett. b OPre: [...] per persone affette da diabete mellito con un rischio di sindrome del piede diabetico a causa di una polineuropatia, in seguito a un'ulcera diabetica o in seguito a un'amputazione causata da diabete.</p>

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente l'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e il contributo ai costi ospedalieri
Procedura di consultazione

				<p>sedute; persone con diabete mellito che hanno già avuto un'ulcera diabetica subito un'amputazione causata da diabete, almeno 6 sedute).</p> <p>Con riferimento alla proposta di aggiungere i pazienti gravi "non diabetici" di cui all'art. 11b cpv. 1 lett. a. OPre, si auspica che anche nei loro confronti vengano concesse altrettante sedute annuali in funzione della gravità della patologia.</p> <p>Si propone infine di riformulare l'art. 11b cpv. 2 lett. b. OPre nel senso indicato nel riquadro accanto (in linea con la proposta di cui all'art. 11b cpv. 1 lett. a. OPre).</p>	
TI	11b	3		<p>Accogliamo favorevolmente l'idea di permettere il proseguimento della pedicure medica dopo la fine di un anno civile, previa una nuova prescrizione medica.</p>	

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente l'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e il contributo ai costi ospedalieri
Procedura di consultazione

Altri suggerimenti			
Nome/ditta	Art.	Osservazione/suggerimento	Testo proposto